

N. R.G. 2013/82545



TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. **82545/2013** promosso da:

UNIBELL INTERNATIONAL SRL, elettivamente domiciliato in Milano, via Larga n.8 presso lo studio degli Avv.ti Rodolfo Radice e Catya Bianchi, che la rappresentano e difendono per procura stesa in calce al ricorso,

RICORRENTE

contro

INSTITUT ESTHEDERM ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in Milano, via Tiziano n. 32, presso lo studio degli Avv.ti Maurizio e Mara Bolzoni che la rappresentano e difendono per procura stesa in calce alla memoria difensiva,

RESISTENTE

Il Giudice Marianna Galioto

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 dicembre 2013 ha emesso la seguente

ORDINANZA

Il procedimento riguarda la richiesta, formulata in via d'urgenza da Unibell International sr (Unibell), nella sua qualità di socia di Institut Esthederm Italia srl (Esthederm), di emissione dell'ordine – nei confronti della società resistente - di consentire la consultazione della documentazione sociale.

Esthederm ha eccepito in via preliminare che Unibell è carente di legittimazione ad agire rispetto all'esercizio dei diritti di controllo di cui all'art. 2476 c.c. poiché essa avrebbe legittimamente esercitato il diritto di opzione di vendita della propria partecipazione, alla stregua dell'art. 5) del patto parasociale siglato dalle parti. Il corretto esercizio dell'opzione sarebbe stato riconosciuto in un provvedimento del

Tribunale di Milano sulla domanda di sequestro giudiziario. Unibell – a dire della resistente – avrebbe così perso la qualità di socia, sicché sarebbe priva della legittimazione attiva sostanziale all'esercizio del diritto che asserisce di vantare.

In ogni caso – a dire della resistente – difetterebbe l'interesse ad agire per le medesime ragioni, tenuto conto che la controversia tra le parti in ordine all'opzione di vendita risiede esclusivamente sulla questione della determinazione del prezzo di vendita.

In subordine, Esthederm ha eccepito che la ricorrente sta esercitando il diritto in commento al solo fine di sottrarre dati sensibili da utilizzare per l'esercizio di attività d'impresa in concorrenza, e ciò in violazione del patto di non concorrenza contenuto all'art. 7 dell'accordo parasociale stipulato con l'altra socia Institut Esthederm Italia sas, socia controllante della resistente.

In relazione alla questione della **legittimazione ad agire**, va rilevato che l'ordinanza emessa sulla domanda di sequestro conservativo della quota oggetto del diritto di opzione contiene certamente il riconoscimento del legittimo esercizio del diritto di opzione, ma in essa non si rinviene l'affermazione del già intervenuto trasferimento, come pretende la resistente, affermazione che, del resto non potrebbe spiegare effetto vincolante, così pare al Tribunale, sulla domanda cautelare ora in esame, stante l'inattitudine al giudicato dei provvedimenti cautelari.

Alla luce delle condizioni del patto parasociale concluso tra Unibell e l'altra socia di Esthederm (Institut Esthederm International s.a.s. - IEI) relative all'esercizio del diritto di opzione, per la parte prodotta agli atti, pare doversi ritenere, alla luce della cognizione qui necessariamente sommaria, che la disciplina dettata dall'art. 5) del ricordato patto, abbia previsto un'opzione di preliminare, in forza della quale l'esercizio del diritto di opzione di vendita esercitato da Unibell ha generato il mero obbligo – in capo all'altra socia – di procedere all'acquisto della partecipazione, e non, invece, come pretende la resistente, l'immediato trasferimento della quota per effetto della mera dichiarazione di volersi avvalere dell'opzione, sia pure suscettibile di regolarizzazione formale in un secondo tempo.

Nel senso indicato depone il testo dell'art. 5 del patto parasociale, laddove dispone che, a seguito dell'esercizio del diritto di opzione, IEI "si impegna ad acquistare" la partecipazione di Unibell, e che fissa il trasferimento di proprietà dei titoli entro il termine di otto giorni dalla notificazione contenente la dichiarazione di esercizio dell'opzione¹.

In altre parole, il tenore delle espressioni utilizzate dalle parti lascia intendere che esse, a fronte dell'esercizio del diritto di opzione, abbiano inteso demandare ad una successiva manifestazione di volontà l'effetto traslativo della partecipazione.

In ragione della permanenza della qualità di socia di Esthederm in capo ad Unibell, deve essere allo stato riconosciuto, in astratto, l'**interesse ad agire** per ottenere l'ordine di consentire la consultazione degli atti, posto che tale diritto è connaturato alla qualità di socio, e che l'ordinamento non prevede eccezioni riguardo al socio vincolato da un obbligo di vendere.

Esthederm sostiene, poi, che la ricorrente è animata da finalità contrarie a buona fede, e che l'esercizio del diritto in parola ex art. 2476 cc sarebbe diretto ad impadronirsi di dati sensibili relativi ad attività di Esthederm coperte dal patto di non concorrenza previsto dall'art. 7) del ricordato accordo parasociale, in forza del quale Unibell si è impegnata ad astenersi dall'esercitare a qualunque titolo, salvo consenso espresso del socio di maggioranza, attività suscettibili di porsi in concorrenza con quelle esercitate da Esthederm, ad eccezione dei settori ivi specificamente individuati².

¹ Si riportano le clausole del patto parasociale che qui rilevano, nella traduzione dal francese che non è stata contestata:
«5.1. IEI [Institut Esthederm International S.a.s.], s'impegna, se UNIBELL dovesse farne richiesta, ad acquistare la totalità dei titoli detenuti da UNIBELL nella Società Beneficiaria [Esthederm]. UNIBELL si impegna, se IEI dovesse farne richiesta, a vendere la totalità dei titoli che essa detiene nella Società Beneficiaria, secondo le condizioni di seguito specificate.

5.2. Il Firmatario che desidera esercitare il proprio diritto di opzione nei termini dell'articolo 5.1, di cui sopra, deve notificare all'altro Firmatario la propria intenzione di esercitare tale facoltà.

(...)

5.6. Il trasferimento della proprietà dei Titoli da parte di UNIBELL dovrà essere realizzato negli otto (8) giorni a partire dalla notificazione menzionata all'articolo 5.2, di cui sopra.

5.7. Il prezzo potrà essere corrisposto contestualmente al momento del trasferimento della proprietà dei Titoli, contro rimessa degli ordini di movimentazione.

5.8. UNIBELL si impegna fino al 31 dicembre 2017 a non conferire diritto, promessa o altre restrizioni di proprietà sui Titoli della Società Beneficiaria»

² 7.1 UNIBELL si impegna a dedicare tutti i suoi sforzi allo sviluppo della Società Beneficiaria e si astiene, salvo espresso accordo di IEI, dal dedicarsi direttamente o indirettamente e a qualsivoglia titolo a un'attività della stessa natura, connessa o potenzialmente in concorrenza nella stessa zona geografica con le attività esercitate dalla Società Beneficiaria e dalle società da quest'ultima controllate, con l'eccezione delle seguenti attività autorizzate:

La circostanza non è stata contestata da Unibell.

Esthederm ha precisato d'averne consentito, e comunque di essere disposta a consentire, la consultazione della documentazione come richiesta dalla ricorrente, a condizione che questa sottoscriva una dichiarazione di impegno a mantenere la riservatezza sui dati di cui verrebbe a conoscenza (ha prodotto al riguardo la bozza di cui al doc. 18).

Unibell rifiuta di sottoscrivere tale impegno, poiché sostiene che il diritto di controllo del socio non tollera alcuna limitazione.

In proposito il Tribunale rileva che non pare ingiustificata la pretesa della società resistente di ottenere l'impegno di Unibell ad un utilizzo meramente endosocietario della documentazione sociale.

In proposito è sufficiente considerare che il diritto di accesso alla documentazione sociale costituisce la manifestazione di un potere di controllo individuale del socio che non partecipa sulla gestione della società a responsabilità limitata, da cui sembra derivare la liceità di un'utilizzazione dei dati di cui si viene a conoscenza solo per fini legati al controllo sulla gestione. Un'interpretazione del diritto in parola legata alle finalità che esso è volto a salvaguardare implica necessariamente che la documentazione consultata va utilizzata solo nei rapporti

7.1.1 L'attività di commercializzazione e distribuzione del metodo e del know-how "Omeoenergetica", incluse la vendita e la commercializzazione di apparecchiature che utilizzano la tecnologia Omeoenergetica e di prodotti necessari alla sua applicazione, purché sia rispettato il contratto d'agenzia stipulato tra la Società Beneficiaria e UNIBELL;

7.1.2 L'attività di promozione e commercializzazione del sistema della terapia "Tecar", incluse la vendita e la distribuzione dei prodotti utilizzati nella sua applicazione, nonché le apparecchiature necessarie a tale terapia elettromedica;

7.1.3 Con il preventivo consenso scritto d'IEI per ciascun prodotto, l'attività di commercializzazione e vendita di prodotti nel settore della cosmetica;

7.1.4 Lo sviluppo dei prodotti per capelli commercializzati con il marchio "J.F. LAZARTIGUE";

7.1.5 La realizzazione di un progetto relativo allo sviluppo, tramite franchising e a insegna "INTERBEAUTE", di centri estetici che applicano le tecnologie UNIBELL e commercializzano esclusivamente prodotti "Omeoenergetica".

7.2. L'impegno previsto all'articolo 7.1 si applica a UNIBELL per tutta la durata del patto fintanto che deterrà la carica di socio e per il periodo di un (1) anno a partire dal giorno in cui UNIBELL avrà perduto tale carica.

7.3 In caso di mancato rispetto degli obblighi pattuiti agli articoli 7.1 e 7.2, IEI potrà esercitare l'opzione di acquisto prevista all'articolo 5 ad un prezzo totale di acquisto pari alla metà del risultato della formula prevista, a seconda del Risultato Netto Contabile, all'articolo 5.5.1. paragrafo b. o all'articolo 5.5.2., fatti salvi i diritti di IEI al risarcimento dei danni e degli interessi dovuti a causa del mancato rispetto degli obblighi di non concorrenza.

7.4. Durante tutta la durata del patto e fintanto che UNIBELL deterrà la carica di socio e per il periodo di un (1) anno a partire dal giorno in cui UNIBELL avrà perduto tale carica, IEI si astiene - e si impegna affinché la Società Beneficiaria si astenga anch'essa - dal commercializzare qualsiasi macchinario analogo ai macchinari commercializzati attualmente da UNIBELL e/o che potrebbero entrare in concorrenza diretta con i macchinari di UNIBELL (si veda lista di tali macchinari nell'allegato 1).

7.5 In generale, in qualità di soci, le parti si impegnano a trattare onestamente e di comune accordo i marchi dei macchinari commercializzati presso i clienti comuni al fine di rispettarne l'immagine e il posizionamento."

con la società, ovvero in vista di eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.

In applicazione, dunque, del canone di buona fede che deve regolare i rapporti in ambito sociale, Il Tribunale reputa che la richiesta di consultazione priva di ogni restrizione legata alla riservatezza non possa essere accolta.

Si noti che il rispetto della riservatezza dei dati appresi in ambito sociale si pone in sintonia con l'analogo obbligo dei componenti del collegio sindacale, i quali, a mente dell'art. 2407 cc, sono tenuti al segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza, e si impone viepiù nel caso che ci occupa in ragione dello specifico patto di non concorrenza a cui si è vincolata la società ricorrente³.

Non vi è contrasto tra le parti riguardo al diritto di estrazione di copia della documentazione ispezionata, e secondo le modalità di accesso già attuate tra le parti per la diversa documentazione per cui il diritto di ispezione è stato già incontestatamente esercitato.

Il socio ricorrente va pertanto autorizzato, ai sensi degli artt. 2476 cc e 700 cpc:

- a consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, e segnatamente quelli indicati nelle conclusioni di cui al ricorso che si riportano in dispositivo, anche per il tramite di un professionista di sua fiducia,
- ad estrarre copia a proprie spese della documentazione medesima
- nel luogo in cui libri sociali e documenti sono custoditi, previo appuntamento da concordare, come richiesto senza alcuna obiezione, per il tramite della posta elettronica certificata
- previa sottoscrizione da parte della ricorrente e del professionista eventualmente incaricato della dichiarazione di impegno sub doc. 18) della resistente, o comunque di specifico impegno ad utilizzare la copia della documentazione solo nell'ambito di rapporti con la società e/o con i suoi amministratori e con esclusione di ogni divulgazione nei confronti di altri soggetti della copia della documentazione e del suo contenuto.

³ si condivide sul punto l'orientamento già espresso da Trib. Milano, 22 luglio 2012, reperibile all'indirizzo <http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/diritto-di-accesso-del-socio-di-s-r-l-alla-documentazione-sociale-e-tutela-della-riservatezza-dei-dati-sensibili/>

Si deve provvedere alla regolazione delle spese del procedimento, dato il carattere anticipatorio del provvedimento. Ricorrono i presupposti ex artt. 91 e ss per disporre l'integrale compensazione delle spese tenuto conto che il contrasto tra le parti pare limitato all'ambito dei doveri di riservatezza gravanti sul socio, risolto nel senso prospettato dalla società resistente.

P.Q.M.

visti gli artt. 2476 cc, 700 cpc, 669octies cpc;

1. autorizza la socia ricorrente a consultare, anche tramite un professionista di fiducia, la seguente documentazione sociale:

- i. Fatture di vendita della Società anni 2012 e 2013
- ii. Fatture di acquisto della Società anni 2012 e 2013;
- iii. Schede contabili dei clienti e fornitori anni 2012 e 2013
- iv. Estratti conto delle provvigioni riservate dalla Società ai propri agenti;
- v. Analisi dettagliate sconti / materiale promozionali / tredicesime / omaggi
- vi. Libro giornale relativo all'anno 2012 ed aggiornato al 30/06/2013;
- vii. Libro giornale all'anno 2013 stampa di prova al 31/10/2013;
- viii. Dettaglio note spese dipendenti e collaboratori relativamente all'anno 2012 e fino al 30/06/2013;
- ix. Schede magazzino anno 2012 e 30/06/2013;
- x. Documenti di trasporto emessi nell'anno 2012 e fino al 30/06/2013;
- xi. Ripartizione del fatturato su clienti acquisiti prima del 2011 per gli anni 2012 e 2013;
- xii. Ripartizione del fatturato su clienti acquisiti dopo il 2011;
- xiii. Dettaglio delle note di accredito emesse nel corso dell'anno 2012 e 2013 con la specifica degli elementi finanziari (acquisto) rispetto ai resi merce o differenza prezzi;
- xiv. Dettaglio delle note di accredito emesse sino al 30/06/2013 solo resi merce o differenza prezzi in quanto le fatture d'acconto relative ai piani d'acquisto vengono direttamente stornate dalla fattura di vendita prodotti;
- xv. Copia contratti d'agenzia della Società;
- xvi. Copia contratti delle tecniche formatrici della Società;
- xvii. Copia contratti dei dipendenti della casa madre francese Institut Esthederm International S.a.s..

2. ad estrarre copia a proprie spese della documentazione predetta, nel luogo in cui libri sociali e documenti sono custoditi,
3. previo appuntamento in data da concordarsi, previo avviso via email all'indirizzo di posta elettronica certificata della resistente;
4. e previa sottoscrizione da parte della stessa ricorrente e del professionista incaricato, della dichiarazione di impegno sub doc. 18) della resistente, ovvero di specifico impegno all'utilizzo della copia della documentazione così ottenuta solo nell'ambito di rapporti con la società e/o con i suoi amministratori, e con esclusione di ogni divulgazione nei confronti di altri soggetti della copia della documentazione e del suo contenuto;
5. dichiara intermente compensate tra le parti le spese processuali.

Milano, 24 dicembre 2013.

Il Giudice
- *Marianna Galioto* -